



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PER LA DEPURAZIONE

Prot. n.

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI N. 35 DI DATA 08 Maggio 2018

O G G E T T O:

Autorizzazione all'avvio di un confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 21 della l.p. 23/1990, con ricorso al mercato elettronico nazionale CONSIP Spa ai sensi dell'art. 36 ter 1 comma 6 della legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23, per l'affidamento del servizio di esecuzione di analisi chimiche e microbiologiche su campioni di fanghi biologici "civili" disidratati ed essiccati (cod.. CER 190805) e di "digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani" (cod CER 190604) - CPV 71900000-7 - TEST DI LABORATORIO - Prenotazione di spesa per Euro 70.760,00 (oneri fiscali inclusi) - CIG 73892000BE

Dato atto che i fanghi biologici disidratati ed essiccati (cod.. CER 190805) e il “digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani” (cod. CER 190604), vengono conferiti solo in parte (massimo 18.000 tonnellate annue) all’impianto di essiccamento termico di Villa Agnedo, sito nel Comune di Castel Ivano;

data la chiusura di circa quattro settimane all’anno dell’impianto di essiccamento termico di Villa Agnedo per manutenzione ordinaria, e comunque, la possibilità del verificarsi di guasti che potrebbero interrompere il servizio di essiccamento termico dei fanghi;

considerata, pertanto, la necessità di conferire la restante parte dei fanghi prodotti dagli impianti della Provincia Autonoma di Trento, ad altri impianti esterni alla Provincia di Trento, come di seguito indicato:

- massimo 18000 tonnellate, tramite intermediario Ladurner S.r.l., agli impianti di: Valliflor S.r.l. sito nel Comune di San Bonifacio, Valli S.p.A sito nel comune di Lonato (BS), Agrinord S.r.l. sito nel Comune di Isola della Scala (VR), e W.T.E. S.r.l. per il digestato e saltuariamente all’impianto Allevi S.r.l. sito a Ferrera Erbognone (PV) e all’impianto Acqua&Sole sito a Vellezzo Bellini (PV);

- altre 12000 tonnellate sono state aggiudicate all’impianto WTE srl per la durata di 2 anni dall’inizio del servizio che presumibilmente sarà il 1° maggio 2018 (data non impegnativa per l’Amministrazione);

dato l’obbligo, in quanto produttori del rifiuto, di fornire rapporti di prova come richiesti dai regolamenti emanati dalle Regioni in cui sono situati gli impianti di destino dei fanghi conferiti ai fini dello spandimento dei fanghi a beneficio dell’agricoltura.

Richiamato l’art. 36, ter 1, comma 6 della L.P. 23/1990 e ss.mm.e.i: “Le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, con le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale, provvedono all’acquisizione di ulteriori categorie di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall’agenzia o, in mancanza di beni o servizi, mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP s.p.a. o, in subordine, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni di quest’articolo. Rimane ferma la possibilità per la Provincia, per gli enti locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a mille euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a.”.

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2018 di data 01.12.2017, in particolare l’Allegato A), lettera h) la quale precisa che, per quanto riguarda l’affidamento per servizi e forniture per valori superiore alla soglia dell’affidamento diretto e inferiore alla soglia comunitaria, le Agenzie devono ricorrere agli strumenti elettronici messi a disposizione da APAC o da CONSIP (convenzioni/mercato elettronico).

Si ritiene necessario procedere all’affidamento del servizio di esecuzione di analisi chimiche e microbiologiche su campioni di fanghi biologici “civili” disidratati ed essiccati (cod.. CER 190805) e di “digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani” (cod CER 190604);

constatato che all’interno degli strumenti di acquisto telematici nazionali e provinciali sono operativi Bandi o Convenzioni per l’affidamento del contratto in oggetto, è necessario, ai sensi dell’art. 36 ter 1, comma 6, della L.P. 19 giugno 1990, n. 23 l’espletamento di un confronto concorrenziale, ai sensi dell’art. 21 della L.P. 23/1990, e artt. 13 e 27 del vigente D.P.G.P. 22

maggio 1991, n. 10-40/Leg., mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP s.p.a.
- CPV 71900000-7 - TEST DI LABORATORIO - per un totale di Euro 70.760,00 al netto dell'IVA;

l'affidamento del servizio deve avvenire secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 28, comma 2 lettera b), del vigente D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e dell'art. 16, c. 4 lett. b) della L.P. 2/2016, in quanto "trattasi di un servizio ad alta ripetitività" che consiste nell'emissione di rapporti di prova con cadenze prestabilite a seguito di analisi effettuate in laboratorio. Il costo stimato della manodopera impiegata per l'esecuzione del servizio è inferiore al 50%, in quanto trattasi di una prestazione di carattere intellettuale con l'impiego di personale altamente specializzato per l'analisi dei campioni e l'emissione dei rapporti di prova; si è stimato il solo costo del personale amministrativo impiegato nel contratto;

al fine di esperire la procedura di confronto concorrenziale, si evidenziano di seguito la documentazione necessaria e le prescrizioni relative all'affidamento del servizio e all'individuazione del contraente:

- Capitolato speciale contenente le modalità di espletamento del servizio di esecuzione di analisi chimiche nonché le condizioni e le clausole contrattuali,
- d.g.r. 7076-2017 Allegato 1,
- DGRV n. 235-2009 All. C Veneto,
- Regolamento n. 4884-2017,
- Cronoprogramma,

quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione;

requisiti di idoneità professionale:

1. Accreditamento ai sensi del Regolamento Europeo n. 765/2008;
2. essere iscritte al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato per lo svolgimento del servizio in oggetto;
3. essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del d. lgs. 50/2016;

requisiti di capacità tecnica e professionale:

1. aver svolto regolarmente negli ultimi tre anni antecedenti la data di invio della lettera di invito il servizio di esecuzione di analisi chimiche e microbiologiche su campioni di fanghi biologici "civili" disidratati ed essiccati e di "digestato per un importo complessivo almeno pari ad Euro 50.000,00;

valutato che per il tipo di servizio è richiesta una scarsa rilevanza della manodopera a fronte di prevalenza di personale specializzato per l'analisi dei campioni e per l'emissione del relativo rapporto di prova, non si ritiene debba essere considerata la "clausola sociale – lavoratori svantaggiati".

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

VISTO l'articolo 39 quater della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, recante "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino", come introdotto dall'articolo 57, comma 5, della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, con cui è stata istituita l'Agenzia per la depurazione (ADEP);

VISTO l'atto organizzativo dell'Agenzia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1858 di data 30 luglio 2009 e da ultimo modificato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2440, di data 29 dicembre 2016;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), con particolare riferimento all'art. 56 e all'allegato n. 4/2;

VISTA la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016

VISTA la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23;

VISTA la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per la depurazione n. 6 di data 21 dicembre 2017 con cui è stato adottato il bilancio di previsione 2018-2020 dell'Agenzia, approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 88 di data 26 gennaio 2018;

VISTA la determinazione del Dirigente dell'Agenzia per la depurazione n. 25 del 29 dicembre 2017, con cui è stato approvato il bilancio finanziario gestionale 2018-2020;

visti gli atti citati in premessa;

determina

1. di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa, l'indizione di un confronto concorrenziale mediante l'avvio di un confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 21 della l.p. 23/1990 con ricorso al Mercato Elettronico nazionale CONSIP Spa. ai sensi dell'art. 36 ter 1 comma 6 della legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 per l'affidamento del servizio di esecuzione di analisi chimiche e microbiologiche su campioni di fanghi biologici "civili" disidratati ed essiccati (cod. CER 190805) e di "digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani" (cod CER 190604) per un importo di spesa pari ad Euro 58.000,00 oltre ad IVA nella misura di legge, oneri per la sicurezza inclusi;
2. di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, che l'aggiudicazione sia disposta secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 28, comma 2 lettera b), del vigente D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e dell'art. 16, c. 4 lett. b) della L.P. 2/2016;
3. di stabilire la durata contrattuale in anni uno a decorrere dalla data di inizio del servizio presumibilmente il 20 luglio 2018 (data non impegnativa per l'Amministrazione);
4. di approvare il Capitolato speciale del servizio sopra citato contenente le modalità di espletamento del servizio, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
5. di dare atto che i seguenti regolamenti: regolamento Lombardia d.g.r. 7076-2017, regolamento Veneto DGRV n. 235-2009 All. C Veneto – regolamento WTE n. 4884-2017 e il crono programma presunto sono allegati al capitolato quali parti integranti;

6. di stabilire a seguito dell'aggiudicazione, che nel caso non sia stato ancora stipulato il contratto, verrà autorizzato l'affidamento del servizio anche nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 in quanto trattasi di un servizio pubblico essenziale che non può essere soggetto ad interruzioni per evitare problematiche di carattere ambientale ed igienico sanitarie;
7. di stabilire che i pagamenti saranno in ogni caso effettuati dopo la stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 32 comma 13 del D. Lgs. 50/2016;
8. di dare atto che il contratto verrà stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 21 della l.p. 23/1992 e della l.p. 2/2016;
9. di dare atto che, ai sensi dell'art. 27 c. 2 lettera a) della L.P. 2/2016 sono ammesse variazioni della prestazione che saranno concordate in base all'eventuale modifica delle leggi e dei regolamenti in materia di smaltimento dei rifiuti che abbiano effetti sulla redazione dei certificati analitici. In tal caso, solo se la variazione della prestazione comporterà la valutazione e misurazione di ulteriori parametri, oltre a quelli già compresi nella prestazione inizialmente pattuita, potranno essere concordati dei nuovi prezzi, in relazione alle ulteriori analisi necessarie;
10. di quantificare in Euro 70.760,0000.= oneri fiscali inclusi e compresi oneri per la sicurezza, il relativo onere economico, e di far fronte alla spesa complessiva derivante dall'adozione del presente provvedimento nel seguente modo:
 - mediante prenotazione sul capitolo 5001-008 dell'esercizio finanziario 2018 di Euro 30.500,00 IVA 10% COMPRESA;
 - mediante prenotazione sul capitolo 5001-008 dell'esercizio finanziario 2019 di Euro 40.260,000 IVA 10% COMPRESA;
11. di dare atto che il RUP è il dirigente del Servizio Gestione degli Impianti – ing. Giovanni Battista Gatti;
12. di subordinare la stipulazione del contratto alla verifica di quanto disposto dal D. Lgs 159/2011 e dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
13. di dare atto che gli allegati al presente provvedimento non sono soggetti a regime di pubblicità (ai sensi della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23) fino alla data di pubblicazione del bando di gara;
14. di dare atto che, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23, avverso il presente provvedimento sono ammessi:
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

BC

IL DIRIGENTE
ING. GIOVANNI BATTISTA GATTI